

## BGE 41 I 139

Bundesgericht (BGE), 1900-11-01, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_41\\_I\\_139](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_41_I_139)

FR: ATF 41 I 139

IT: DTF 41 I 139

### Volltext

138 Staatsrecht. Wahrscheinlichkeit bestehe, so handelt es sich dabei offenbar um ein praktisch unvermeidliches, gewissermassen natürlich gegebenes Risiko, das als solches vom Nachbar im streitigen staatsrechtlichen Verhältnis (analog den nicht übermässigen nachbarlichen Einwirkungen im Sinne von Art. 684 ZGB) von Rechtswegen in Kauf genommen werden muss. Demnach ist in der Tat die Ursache des Schiessverbotes im Urteil vom 1. November 1900 als durch die nunmehr projektierte Schiessanlage beseitigt zu erachten und der Schiessbetrieb auf Grund des Projektes Kindler-Weisse zu gestatten - immerhin aber unter folgenden Vorbehalten: a) Die Voraussetzung der Experten, dass die Schiessanlage bloss dem «Schulschiessen» im Gegensatz zum «feldmässigen Schiessen» dienen solle, ist, dem Zwecke der getroffenen Sicherungsmassnahmen entsprechend, dahin zu präzisieren, dass nur von den hiezu vorgesehenen Standorten aus und in der dadurch gegebenen allgemeinen Anschlagrichtung geschossen werden darf. b) Bei Ausführung des Projektes Kindler-Weisse sind folgende zwei Abänderungsvorschläge der Experten zu berücksichtigen: 1. Den Geschossfängen der Scheibenstände auf 300 u. 400 m ist noch je eine Betonwand mit Holzverkleidung von 2 m Höhe aufzusetzen. 2. Die Krone der Gellerfänge muss durch 20 cm feste und beraste Erde gebildet werden und es dürfen oben keine Steine hervortreten. c) Alle Schutzeinrichtungen, insbesondere die Gellerfänge und die Blendungen, sind, wie die Experten vorschlagen, stets sorgfältig zu unterhalten. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Es wird in wesentlicher Gutheissung der Klage festgestellt, dass die Stadt Aarau berechtigt ist, nach den Plänen des Projektes Kindler-Weisse, jedoch unter Beaufsichtigung der in Erwägung 2 angeführten Verbesserungsvorschläge der bundesgerichtlichen Experten, im «Schachen» eine Schiessanlage zu erstellen, die vom Militär, den Schiessvereinen, Kadetten etc. benutzt werden kann. X. AUSLIEFERUNG EXTRADITION 19. Sentenza 25 marzo 1916 neUa causa Bapallo. Estradizione per truffa (frode), corruzione di pubblici funzionari e falso in atti commessi in correita con impiegati doganali. - Differenza sostanziale di questi delitti con reato puramente fiscale. - Art. 11 legge federale 22 gennaio 1912 sull'estradizione; dichiarazione italo-svizzera 30 marzo 1909; aggiunta 10 luglio 1872 al trattato di estradizione; trattato Art. 2, cU. 8. A. - Con domanda del 29 gennaio 1915 la R. Legazione d'Italia in Berna richiedeva l'estradizione di Rapallo Ettore di Tito, nato a Genova il 12 ottobre 1881, spedizioniere, ehe, riparato in Svizzera, era stato arrestato in Loarno il giorno 8 gennaio 1915. L'estradizione vien domandata: a) Per il delitto previsto dall'art. 413 eü. 2 del codice penale italiano per avere l'imputato, come dice il mandato di cattura, in diversi casi, dal dicembre 1912 al dicembre 1913, di correita con diversi impiegati doganali, con raggiri ed artifici, indotto l'amministrazione doganale di Genova in effettore facendo figura re in n° 28 dichiarazioni e bollette di esportazione diverse merci, mentre tale merce non esisteva in esportazione, onde ottenere la restituzione dei diritti (tasse doganali) dagli spedizionieri deposti all'entrata di detta merce, procurandosi così

l'ingiusto profitto dei diritti medesimi per l'ammontare approssimativo di oltre lire diecimila. 140 Staatsrecht. b) DeI delitto di ehe all'art. 275 e 276 c. p. i., per avere .. sempre di corr~ita con altri, formato in tutto false le dichiarazioni e bollette di esportazione summenzionate. c) DeI delitto dell'art. 173 e. p. L, per avere a diverse riprese indotto i pubblici uffieiali di dogana Costa, An- ghessa e Chiti a eommettere il delitto previsto dagli art. 171 e 172 ibidem. d) DeHa eontravvenzione di eui all'art. 83 deHa legge doganale italiana 26 gennaio 1890, per essersi nelle sud- dette cireostanze verificate differenze fra le diehiarazioni e la meree di esportaziolle preselltate per ottenere Ia re- stituzione dei diritti pagati per le materie prime. B. - Con istanza 6 febbraio 1915 l'estraddando si oppone all'estraddizione. Esso eontesta di aver commesso i delitti addebitatigli e sostiene poi, snbordinatamente, ehe pure ammettendo l' esposizione dei fatti riferiti nel mandato di cattura, essi non potrebbero eostituire se non uua vio- lazioue deHa legge doganale, duuque un reato di semplice eontrabbando, per il quale l'estraddizione non e eonseutita. C. - Il rapporto deI proeureatore pubblico federale pro- pone di negare l'estraddizione per il reato di violazione deHa legge doganale e per il titolo di truffa : quello, poiehe escluso a mente dell' art. 11 della legge federale del 22 gen- naio 1892 e dal trattato di estraddizione italo-svizzero . questo, perehe i raggiri ed artefitei imputati al Rapallo nOl~ eostituirebbero, a modo di vedere deHa proeura federale, un delitto per se staute, diverso dal reato doganale, ma solamente un mezzo per eompire questa eontravvenzione. Considerando in diritto: 1. - L'estraddando eontesta di aver eomesso i reati di eui e imputato. Ma questa eontestazione non puö tornar- gli di sussidio in sede di estraddizione come quella ehe sfugge all'esame di questa Corte. E regola generale ripe- tutamente ammessa dal Tribunale fed. (vedi RU 32 I p. 122 eee.) ehe Ia questione dena eoipabiJita non puo ", "uslieferung. N° 19. essere ne discussa ne esaminata dal giudice ehe deve conosere deU' estraddizione. 2. - E fuor di dubbio ehe l' estraddizione non puo venir eonsentita per Ia pretesa eontravvenzione dena leggc doganale italiana, poiehe questo reato e di natura fiscale ed i reati fiseali non sono compresi nel trattato di estra- dizione italo-svizzero e poi eselusi esplicitamente dalla legge federale summenzionata. Meno ovvia e Ia questione di sapere, se gli altri delitti, eui fa capo Ia domanda di estraddizione e partieolarmente quello di truffa, altro nOH eostituiseano, nel loro insieme, se non un reato fiscale e specialmente Ia eontravvenzione dell' art. 83 della llomi- nata legge doganaie. Ma ciò non e ammissibile. L'art. 83 in questione stabilisee : « Verifieandosi diflerenze fra la » diehiarazione e Ia merce di esportazione presentata per » ottellere Ia restituzione dei diritti pagati per le materie » prime, sara dovuta una multa non minore den'importo » ehe indebitamente si sarebbe restituito dall' erario, ne » maggiore del quintuplo di esso l). Dal qual disposto si vede eome questa eontravvenzione, preeisamellte cireo- &critta, sia di indole esclusivamente fiseale e non presup- ponga se non un estremo puramellte 0 b b i e t t i v o e ci oe la mera eOllstatazione di una differenza fra Ia diehia- razione preselltata per ottellere la restituzione delle tasse e Ia meree di esportazione. Essa nOll tien quindi eonto ne dei mez z i con eui si ottenne 0 si tento di ottenere l'ille- cita restituzione (falso, raggiri e artefici), ne den' elemento sog ge t t i v o (intenzione, doIo) dell'agente, per i quali Ia restituzione indebitamente ottenuta 0 tentata potra ri vestire forme di delitto eomune molto piiI gravi di una semplice eontravvellzione fiseale. Ne a provare l'assunto den' estraddando varrebbe il dire ehe il reato 0 i reati di eui si tratta siano di natura fiseale, danneggiati essendo, nOll i privati (ditte di spedizioni), ma l'amministrazione doganaie, dunque il fisco, 10 Stato. A questo riguardo esiste, a vero dire, uua eerta eontraddizione fra il mandato di 142 Staatsrecht. cattura e le spiegazioni supplementari che in proposito diede a questo giudice con ufficio del 2 marzo 1915 il giudice istruttore di

Genova. Dal primo di questi atti sembrerebbe risultare che il danneggiato fosse lo Stato, mentre il complemento di informazione pretende che truffe siano le ditte di spedizione. Comunque, chi sia il danneggiato, non è elemento essenziale e caratteristico a definire l'indole del crimine in esame. Sta di fatto che Rapallo non è agente o funzionario fiscale o doganale; che esso, personalmente e nel proprio interesse, non aveva da fare colla dogana, non aveva da deporre né da ritirare tasse qualsiasi preventivamente deposte: ne segue che, se l'ipotesi dell'autorità richiedente è conforme alla verità, e se i fatti che essa assevera possono essergli addebitati, Rapallo si servi delle istituzioni doganali e dei funzionari doganali come di un semplice mezzo a commettere una truffa, la quale, in suo confronto, non può essere se non un reato di natura comune (vedi sentenza di questa Corte sull'extradizione Bauer-Moser-Germania. RU 39 I p. 113). 3. - Resta da esaminare se, prescindendo dalla contravvenzione doganale, l'extradizione deve essere concessa per i singoli reati per i quali essa viene domandata. a) Il delitto di truffa è previsto dall'art. 413 c. p. i. ed è delitto che dà luogo ad estradizione conformemente alla dichiarazione della Svizzera e l'Italia del 30 marzo 1909 (vedi Foglio Ufficiale svizzero Vol. 25 nuova serie p. 357). Il pregiudizio causato viene indicato nel mandato di cattura con franchi 10,000: esso è dunque da considerarsi superiore al limite stabilito da detta dichiarazione, cioè 7. Il delitto di truffa è pure previsto dalla legge penale del paese richiesto dell'extradizione, e cioè dal codice penale del Cantone Ticino Art. 384 e 385 (sotto il nome di « frode »). b) Il reato di truffa è all'art. 173 c. p. i. (corruzione di pubblico funzionario), che si riscontra negli art. 118 e seg. c. p. ticinese, e pure passibile di estradizione (vedi aggiunta Auslieferung. N° 19. 143 del 10 luglio 1872 al trattato di estradizione italo-svizzero). c) E, finalmente, anche il reato degli art. 275 ~ 276 c. p. i. (falso in atti) cade sotto il trattato di estradizione (art. 2 eif. 8). Invero, i disposti degli art. 275 e 276 del codice penale italiano contemplano il solo caso del falso commesso da parte di un pubblico funzionario, mentre Rapallo non riveste questa qualità. Ma esso è imputato di corruzione nel delitto di falso: il reato da lui commesso come correo (complice, istigatore), rivestirà la stessa indole giuridica di quello di cui si resero colpevoli gli esecutori diretti e principali (funzionari pubblici), che, con il suo aiuto o a sua istigazione, commisero il delitto. La questione di sapere se le qualità inerenti alla persona dell'estradando dovranno condurre ad una diminuzione di pena in suo confronto (art. 65 c. p. L) concerne il solo giudice penale italiano, che giudicherà dell'eventualità dell'imputato e dovrà applicargli la pena: l'autorità di estradizione non ha da conoscerne. Il Tribunale federale pronuncia: L'opposizione dell'estradando è respinta e l'extradizione di Ettore Rapallo è consentita con la riserva che esso non sia oggetto di procedimento né passibile di pena per la contravvenzione fiscale a lui imputata a virtù dell'art. 83 della legge doganale italiana 26 gennaio 1890. ---.I--- (I=O.1r. (ff,;pt\_

Fnrmlbr- nnc1 Fotodruck AG 3000 Sero

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.